

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie relative all'introduzione di imballaggi in legno non conformi che accompagnano una spedizione - provenienza India – DSCE NR. it.2024.0017773 - BCP Ancona Porto - Anno 2024**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 47 del 18.12.2023 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2024 con proiezione triennale 2024 - 2026);

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 19 .Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana degli imballaggi costituiti da 24 gabbie in legno con segni di infestazione e con la presenza di insetti vivi, contenuti nella spedizione, identificata con Documento sanitario comune di entrata (CHED-PP) nr CHEDPP.IT.2024.0017773 del 01/07/2024, di Kg 26.500,00 composta da lastre di pietra per l'edilizia sbarcata nel porto di Ancona dalla Motonave GH FOEHN., container n. UETU2836922;
- di prescrivere a SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) che l'intera spedizione, come individuata al punto precedente, sia sottoposta alla misura ufficiale di trattamento, adeguato conformemente a quanto riportato nella tabella 3



(Sulphuryl fluoride) dell'allegato I della norma internazionale IPPC/FAO – ISPM nr. 15, previa eliminazione dei film plastici che ricoprono le gabbie;

- che il trattamento di cui al punto precedente venga eseguito entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto;
- di prescrivere alla medesima impresa l'obbligo di esecuzione di una disinfestazione dell'area utilizzata, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni di movimentazione delle gabbie, secondo le indicazioni dello scrivente Servizio con un prodotto insetticida autorizzato;
- la trasmissione da parte dell'importatore SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) direttamente, o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, senza ritardo, al Servizio Fitosanitario della Regione Marche - AMAP, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura;
- di stabilire, in casi di mancata applicazione della misura sopra descritta, il rifiuto all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana della spedizione come sopra identificata e la sua rispedizione senza indugio ad un Paese terzo rispetto all'Unione Europea;
- di notificare il presente atto alla ditta SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) e all'Ufficio delle dogane di Ancona;
- di pubblicare il presente per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 19 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

Il destinatario delle misure del presente atto ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L. R. n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Decreto Direttore ASSAM n 235 del 02.04.2019;
- Decreto di Dirigente PF SFA ASSAM n 104 del 30.04.2020.
- D. Lgs. n 19 del 02.02.2021;
- Reg. (UE) 2031/2016
- Reg. (UE) 625/2017
- Reg. di Esec. (UE) 2019/2072;
- Reg. di Esec. (UE) 2024/288

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", AMAP.

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

L'effettuazione dei controlli ufficiali, nel punto di ingresso "BCP Ancona Porto", sulle piante, sui prodotti vegetali ed sugli altri oggetti regolamentati provenienti da Paesi terzi costituisce una delle competenze del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle produzioni"; le modalità per l'esecuzione dei controlli sono indicati nel titolo XI del Decreto legislativo n. 19/2021.

In data 01/07/2024 il responsabile del carico Mario Pietrangeli dell'agenzia Eurosped di Ancona, ha presentato, su incarico dell'importatore SOCIETA' DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN), una notifica di arrivo di una spedizione a rilevanza fitosanitaria tramite il sistema TRACESnt/IMSOC con Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE) numero CHEDPP.IT.2024.0017773 come previsto dal Reg. di Esec. (UE) 2024/288

La spedizione, proveniente dall'India del peso di Kg 26.500,00, trasportata con container n. UETU2836922, sbarcato nel porto di Ancona dalla Motonave GH FOEHN è composta da lastre per pavimentazione sorrette da imballaggi costituiti da nr. 24 gabbie in legno regolarmente marcate, secondo le norme IPPC/FAO ISPM nr 15 con sigla "IN-579-MB" secondo quanto previsto dall'art. 43 del Reg. UE 2031/2016.

Durante il controllo fisico effettuato il 12/07/2024 gli imballaggi presentavano però segni evidenti di infestazione da insetti del legno e la presenza di insetti vivi. tutti elementi che danno prova che il trattamento attestato con il marchio "IN-579-MB è stato inefficace comportando quindi un grave rischio di diffusione di organismi nocivi proveniente da un Paese terzo.



Per tale motivo è necessario prescrivere un trattamento adeguato conforme alla norma IPPC/FAO ISPM nr. 15. Non essendo possibile, nel porto di Ancona, effettuare un trattamento fisico ad alte temperature (HT) è necessario prescrivere l'impiego di Sulphuryl fluoride secondo quanto previsto nella tabella 3, annex I della citata norma. Il trattamento va eseguito dopo la rimozione degli imballi plastici che ricoprono le gabbie che ostacolerebbero l'efficacia del trattamento.

Dopo la conclusione delle operazioni di rimozione degli imballi plastici l'area in cui è stata eseguita la movimentazione della merce deve essere disinfestata con un insetticida autorizzato.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto al fine di decretare

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana degli imballaggi costituiti da 24 gabbie in legno con segni di infestazione e con la presenza di insetti vivi, contenuti nella spedizione, identificata con Documento sanitario comune di entrata (CHED-PP) nr CHEDPP.IT.2024.0017773 del 01/07/2024, di Kg 26.500,00 composta da lastre di pietra per l'edilizia sbarcata nel porto di Ancona dalla Motonave GH FOEHN., container n. UETU2836922;
- di prescrivere a SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) che l'intera spedizione, come individuata al punto precedente, sia sottoposta alla misura ufficiale di trattamento, adeguato conformemente a quanto riportato nella tabella 3 (Sulphuryl fluoride) dell'allegato I della norma internazionale IPPC/FAO – ISPM nr. 15, previa eliminazione dei film plastici che ricoprono le gabbie;
- che il trattamento di cui al punto precedente venga eseguito entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto;
- di prescrivere alla medesima impresa l'obbligo di esecuzione di una disinfestazione dell'area utilizzata, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni di movimentazione delle gabbie, secondo le indicazioni dello scrivente Servizio con un prodotto insetticida autorizzato;
- la trasmissione da parte dell'importatore SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) direttamente, o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, senza ritardo, al Servizio Fitosanitario della Regione Marche - AMAP, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura;
- di stabilire, in casi di mancata applicazione della misura sopra descritta, il rifiuto all'introduzione nel territorio della Repubblica italiana della spedizione come sopra identificata e la sua rispedizione senza indugio ad un Paese terzo rispetto all'Unione Europea;
- di notificare il presente atto alla ditta SOCIETA DELLA PIETRA SRL P. IVA nr 02104010422 – Via Cellini nr. 10 – Senigallia (AN) e all'Ufficio delle dogane di Ancona;
- di pubblicare il presente per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per Agr. Giuliano Stimilli)



Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"

